

Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

del 9 febbraio 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l'articolo 14 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2010¹ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1² Oggetto

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco

¹ Per membri di una rete interna s'intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell'elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.³

² Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 22 novembre 2006⁴ concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.

RU **2011** 643

¹ RS **272.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7327).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7327).

⁴ RS **281.11**

Sezione 2: Disposizioni tecniche

Art. 3 Piattaforma di trasmissione

¹ Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell'Ufficio federale di statistica.

² Per consentire il collegamento a Sedex, l'alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l'operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.

³ Se i dati sono trasmessi tra le autorità all'interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.

⁴ Per la trasmissione di singoli atti, l'alta vigilanza LEF allestisce sul sito www.sportelldelleesecuzioni.ch una cassetta di posta elettronica per ogni ufficio di esecuzione e fallimento.

Art. 4 Firma elettronica

¹ La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell'infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.

² I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l'indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

Art. 5 Standard e-LEF

¹ Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:

- a. *formato dei dati*: struttura e semantica dei dati;
- b. *comportamento*: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
- c. *trasmissione dei dati*: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

² Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

- a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell'agosto 2015⁵;
- b.⁶ del Blue Book (schema versione 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l'appendice (schema XML Reference versione 2.1.01 del settembre 2017)^{7,8}

⁵ Lo schema XML è pubblicato su www.e-lef.ch

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

⁷ Il Blue Book e le sue appendici sono pubblicati su www.e-lef.ch.

³ Le spiegazioni e le raccomandazioni relative allo standard figurano nei seguenti manuali⁹:

- a. *White Book* del settembre 2017;
- b. *Orange Book* del settembre 2017;
- c. *Green Book* del settembre 2017;
- d. *Red Book* del settembre 2017.¹⁰

Sezione 3:¹¹ Fornitura di dati statistici

Art. 6 Dati statistici generali

¹ Gli uffici d'esecuzione comunicano all'Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:

- a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
- b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
- c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.

² La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

³ I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

Art. 6a Riscossione di emolumenti

¹ Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell'anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.

² La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

Sezione 4: Partecipazione al gruppo e-LEF

Art. 7 Adesione

¹ Tutti gli uffici di esecuzione e fallimento devono aderire al gruppo e-LEF.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 6 nov. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4489).

⁹ I manuali sono pubblicati su www.e-lef.ch.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU **2013** 2391). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7327).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7327).

² Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.¹²

Art. 8¹³ Esclusione

L'UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 9 Disposizione transitoria concernente la versione del 9 febbraio 2011¹⁴

Se un ufficio di esecuzione non dispone di un software compatibile con e-LEF, fino al 31 dicembre 2012 e con il consenso delle autorità cantonali di vigilanza è possibile incaricare un altro ufficio, purché questo si dichiari d'accordo, della ricezione e dell'invio conformi agli standard di comunicazione e-LEF.

Art. 9a¹⁵ Disposizione transitoria della modifica del 14 aprile 2014¹⁶

¹ Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l'articolo 5 capoverso 2 entro il 30 giugno 2014.¹⁷

² Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare per tempo i propri programmi può chiedere all'alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 dicembre 2014.¹⁸

³ Alla domanda motivata deve essere allegato un calendario vincolante per l'introduzione, approvato dall'autorità cantonale di vigilanza.

⁴ Finché non ha adeguato i propri programmi, un ufficio d'esecuzione comunica il numero di domande di esecuzione conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a mediante il modulo pubblicato su www.e-lef.ch.

⁵ Gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste conformemente allo standard e-LEF 1.1a. Quest'ultimo è composto:

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 2 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2391).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DFGP del 2 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2391).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 14 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 897).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 14 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 897).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 14 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 897).

- a.¹⁹ dello schema XML per e-LEF, versione 1.1a del giugno 2011²⁰;
- b. del Blue Book, versione 1.1a del giugno 2011, incluse le appendici 1 (versione 1.1a del giugno 2011) e 2 (versione 1.1a del giugno 2011)²¹;
- c. del documento «Einschränkungen bei der Entwicklung von Gläubigersoftware für eSchKG» del 12 giugno 2012²².

⁶ Lo standard e-LEF 1.1a può essere utilizzato soltanto da creditori inclusi nel gruppo e-LEF prima del 30 giugno 2013.

Art. 9b²³ Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2015

¹ Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l'articolo 5 capoverso 2 entro il 30 giugno 2016.

² Fino al 31 dicembre 2016 continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste conformemente allo standard e-LEF 1.1a di cui all'articolo 9a capoverso 5 e conformemente allo standard e-LEF 2.0.014. Lo standard e-LEF 2.0.014 è composto:

- a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.0.014 del marzo 2014²⁴;
- b. del Blue Book, versione 2.0.014 del marzo 2014, incluse le appendici 1 (versione 2.0.014 del marzo 2014) e 2 (versione 2.0.014 del marzo 2014)²⁵.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 6 nov. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4489).

²⁰ Lo schema XML è pubblicato su www.e-lef.ch

²¹ I manuali sono pubblicati su www.e-lef.ch

²² Il documento è pubblicato su www.e-lef.ch

²³ Introdotto dal n. I dell'O del DFGP del 6 nov. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4489).

²⁴ Lo schema XML è pubblicato su www.e-lef.ch

²⁵ I manuali sono pubblicati su www.e-lef.ch

